DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 26 ottobre 2026, n. 164

Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 – Misure per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTO

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 263 del 10/08/2021 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- la D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto "Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- la D.G.R. n. 545 del 29/04/2026 avente ad oggetto "Proroga dell'Incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 893 del 30/06/2026 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la DDS n. 146 del 12/08/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa multiplex";

VISTI, ALTRESI'

- il Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- l'art. 3, comma 8-bis, del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha disposto uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione della *Xylella fastidiosa* subsp. pauca;
- il Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2025, n. 63001, recante "Criteri e modalità di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*";
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2026, n. 54306, cha ha modificato il D.M. n. 63001/2025;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- l'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472 che include tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, e in particolare l'Art.8- ter, relativo alle misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 per i pagamenti diretti;
- il Decreto ministeriale 16 luglio 2026 n. 348260 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Xylella fastidiosa* (Well et al.)";
- la D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027" e dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali;

PREMESSO CHE

- la diffusione di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 ha determinato ingenti danni al patrimonio agricolo e olivicolo della Regione Puglia, compromettendo il potenziale produttivo delle aziende agricole;
- il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha previsto specifiche misure finalizzate al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalla diffusione di *Xylella fastidiosa*;
- il D.M. n. 63001/2025 ha individuato la Regione Puglia quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo pagatore;

CONSIDERATO CHE

- la D.G.R. n. 692 del 29/05/2026, ha approvato i criteri di attuazione dell'intervento e ha definito, all'articolo 8, le relative modalità di attuazione, stabilendo che le procedure di accesso ai contributi e le modalità di presentazione delle domande di sostegno siano definite mediante avviso pubblico;
- l'avviso pubblico è stato trasmesso ad AGEA (nota prot. n. 0359357 del 19/06/2026), ai fini della condivisione delle modalità operative relative alla concessione degli aiuti previsti dalla misura;
- l'avviso pubblico e le relative modalità di verifica e rendicontazione sono stati oggetto di confronto con il partenariato con le riunioni svolte in data 15/09/2026 e in data 18/09/2026;
- la Sezione Osservatorio Fitosanitario ha trasmesso ad AGEA la versione revisionata dell'avviso pubblico con nota prot. n. 0609615 del 14/10/2026;
- AGEA, con nota prot. n. 632581 del 26/10/2026, ha formulato ulteriori modifiche e integrazioni all'avviso pubblico, integralmente recepite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, come da allegato A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE

- la D.G.R. n. 692 del 29/05/2026 ha istituito un regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472, per il ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla Xylella fastidiosa subsp. pauca;
- la Commissione europea ha registrato il presente regime in esenzione in data 12/10/2026, attribuendo il codice aiuto: SA.125139;

RITENUTO NECESSARIO

approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla diffusione di *Xylella fastidiosa*, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verifica ai sensi dei D. Lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Esito Valutazione d'impatto di genere: NEUTRO

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla diffusione di Xylella fastidiosa, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che con successivo provvedimento della Sezione Osservatorio fitosanitario saranno definite le scadenze delle procedure operative relative alla presentazione delle Domande di Sostegno di cui all'articolo 13 – "Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno" dell'Avviso e sarà definito il format dell'accordo di cooperazione;
- di nominare il Dott. Gianvito Ragone responsabile del procedimento nell'ambito dell'avviso di che trattasi.

Di dare atto che il presente provvedimento, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale, sarà:

- trasmesso ad AGEA, Organismo Pagatore della Regione Puglia, per gli adempimenti consequenziali;
- trasmesso tramite piattaforma CIFRA2 al Segretario Generale della Giunta Regionale e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito internet https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura nella sezione 'Bandi e avvisi';
- pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia;
- sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" Sottosezione "Criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A.pdf - 473d8fda23b53c28eb6f9d88fc0ea2adbf788314d022865cefb10df417d3072e

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2026/00170
Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa multiplex
  Gianvito Ragone

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

ALLEGATO A

Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 – Misure urgenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca.*

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Sommario

ARTICOLO 1 - PREMESSA 3
ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELL'AVVISO 3
ARTICOLO 3 – BENEFICIARI 3
ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO 3
ARTICOLO 5 – AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO 4
ARTICOLO 6 – AMBITO TERRITORIALE 5
ARTICOLO 7 – AUTORITÀ RESPONSABILE 5
ARTICOLO 8 – ENTITÀ DEL SOSTEGNO 5
ARTICOLO 9 – INTERVENTI FINANZIABILI 5
ARTICOLO 10 – CUMULABILITÀ E LIMITI DEGLI AIUTI 7
ARTICOLO 11 – IMPEGNI 7
ARTICOLO 12 – METODOLOGIA DI CALCOLO E INTENSITÀ DELL'AIUTO 7
ARTICOLO 13 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 8
ARTICOLO 14 – CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 9
ARTICOLO 15 – ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 11
ARTICOLO 16 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 11
ARTICOLO 17 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 12
ARTICOLO 18 – EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO (DdP) 12
ARTICOLO 19 – VARIANTI 12
ARTICOLO 20 – MOTIVI DI DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI, RIDUZIONE 13
ARTICOLO 21 – CONSERVAZIONE E DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI 13
ARTICOLO 22 – RICORSI 14
ARTICOLO 23 – RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI 14
ARTICOLO 24 – RELAZIONI CON IL PUBBLICO 14
ARTICOLO 25 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 14

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 sostiene gli investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* in Puglia, autorizzando una spesa di € 30.000.000,00 (art. 3, comma 8-bis).
Con D.M. n. 63001 del 11 febbraio 2025 e s.m.i. il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri e le modalità di attuazione della misura.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 29/05/2026 la Regione Puglia ha approvato i criteri e le modalità di attuazione per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* e ha istituito il regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso è finalizzato al sostegno degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo compromesso a seguito dell'insediamento in Puglia di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. In particolare, l'avviso prevede un sostegno per la sostituzione degli olivi danneggiati o distrutti appartenenti a varietà suscettibili con varietà riconosciute resistenti o tolleranti a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* nonché la riconversione verso altre colture arboree nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0660087 del 23 dicembre 2022, proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati, che siano piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i), del Regolamento (UE) 2022/2472.
I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare sia in forma singola che in forma associata.
Nel caso di partecipazione in forma associata, le cooperative agricole olearie o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, riconosciute ai sensi della normativa vigente, devono sottoscrivere un accordo di cooperazione con i soci aderenti e presentare una Domanda di Sostegno Collettiva (DdSC) nella quale devono essere indicati i partecipanti al progetto collettivo e i relativi CUAA. I soci aderenti al progetto collettivo presentano le Domande di Sostegno (DdS) in qualità di beneficiari nelle modalità descritte all'art. 13 del presente Avviso.

ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO

Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfino le seguenti condizioni:

1. avere subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo non inferiore al 30% così come attestato dai decreti ministeriali di declaratoria di eccezionalità danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*) nei territori della Regione Puglia;
2. possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento a titolo di proprietà, comproprietà e affitto e, nel caso di forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione di affitto dovrà garantire una validità residua di almeno 8 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno (DdS);
3. essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
4. non essere un'impresa in difficoltà;
5. non essere una grande impresa;
6. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
7. non essere un'impresa attiva nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
8. non aver commesso reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 94, 95

e 96 del D.lgs. n. 36/2023);
9. non essere destinatari di situazioni ostative al rilascio della documentazione antimafia, anche non interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

In caso di progetti collettivi, i requisiti di ammissibilità del presente articolo devono essere posseduti da ogni singolo socio aderente.

Il soggetto proponente il progetto collettivo deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della Domanda di Sostegno Collettiva:

a) rientri tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 3;

b) abbia aggiornato il Fascicolo Aziendale;

c) sia iscritta alla CCIAA;

d) abbia predisposto un accordo di cooperazione sottoscritto da parte dei soci interessati aderenti a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa;

e) abbia ottenuto mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto.

Sono esclusi gli Enti Pubblici.

ARTICOLO 5 – AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO

Sono ammissibili al sostegno i progetti singoli e collettivi che rispettino tutte le seguenti condizioni:
1. interessare superfici agricole situate nell'ambito territoriale di cui all'articolo 6 del presente avviso;
2. prevedere la sostituzione di almeno 100 piante di olivo ad eccezione dei progetti collettivi per i quali tale requisito deve essere posseduto dal soggetto collettivo proponente nel suo complesso;
3. prevedere aiuti con un equivalente sovvenzione lorda non superiore a euro 600.000,00 per soggetto e per progetto singolo o collettivo, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472;
4. prevedere interventi finalizzati al ripristino del potenziale produttivo mediante ricostituzione o riconversione ai sensi dell'articolo 9 del presente avviso;
5. garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2022/2472;
6. garantire il ripristino per ciascuna azienda, singola o aderente, della superficie olivetata estirpata ai sensi dell'articolo 9 lettere a) e b);
7. assicurare il reimpianto per ciascuna azienda, singola o aderente, di un numero di piante di olivo almeno pari al numero di piante di olivo estirpate nel caso di intervento di ricostituzione degli oliveti;
8. assicurare il rispetto delle densità di impianto e delle specie di colture arboree, così come previsto dall'articolo 9 nel caso di impianto di riconversione;
9. prevedere la completa realizzazione del progetto di ripristino del potenziale produttivo nei termini e secondo le modalità previste dal presente avviso o da atti correlati;
10. prevedere, nel caso di progetti collettivi, una superficie agricola olivetata (SAO) oggetto di intervento non inferiore a 50 ettari con almeno 25 soci aderenti nel caso di cooperative agricole olearie e di 100 ettari con almeno 50 soci aderenti nel caso di Organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui singoli soggetti aderenti non possedessero i requisiti di cui al presente avviso, non potranno essere resi ammissibili al finanziamento e aderire al progetto collettivo.

ARTICOLO 6 – AMBITO TERRITORIALE

Il presente avviso si applica nella zona infetta dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* così come individuata dalle autorità competenti al momento dell'avvio della misura, con esclusione:

1. della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
2. delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione.

ARTICOLO 7 – AUTORITÀ RESPONSABILE

Responsabile della misura è la Regione Puglia che si avvale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di organismo pagatore, per l'erogazione dei sostegni previsti.

ARTICOLO 8 – ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. All'attuazione del presente avviso sono destinati complessivamente € 30.000.000,00.
2. Alla copertura finanziaria si fa fronte mediante l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul capitolo di spesa 7825, p.g. 2, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2024.
3. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti con equivalente sovvenzione lorda superiore alla soglia di € 600.000,00 per impresa e per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2022/2472.

ARTICOLO 9 – INTERVENTI FINANZIABILI

1. Sono oggetto di aiuto gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* in particolare:
    a. la **ricostituzione degli oliveti**, appartenenti a varietà suscettibili, con cultivar di olivo resistenti a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, riconosciute dal Comitato fitosanitario nazionale, da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 6, con obbligo di ripristino di almeno il 50% della superficie estirpata e di impianto di un numero di piante di olivi almeno pari a quelle estirpate;

    b. la **riconversione degli oliveti**, appartenenti a varietà suscettibili, verso altre colture arboree, ad eccezione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* definite con ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale in attuazione delle decisioni del Comitato Fitosanitario Nazionale, da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 6.

Gli interventi di riconversione devono garantire la completa destinazione del contributo concesso alla realizzazione degli investimenti ammissibili. A tal fine, la superficie da riconvertire per le specie diverse dall'olivo, è determinata sulla base delle pertinenti **Unità di Costo Standard (UCS)** della coltura di destinazione, in modo che il valore complessivo dell'investimento risulti **almeno pari al contributo concesso** così come determinato al paragrafo 12 del presente Avviso. In caso di riconversione verso più colture, il valore dell'investimento è determinato applicando le rispettive UCS alle superfici realizzate, come di seguito riportato.

Le **UCS** riportate nella presente tabella sono definite nella "**Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023**" della Rete Rurale Nazionale.

Tabelle UCS costo di impianto

Coltura	Importo (euro/ettaro)	Densità minima di impianto (piante/ha)
Albicocco - Pesco – Susino	6.420,00	500
Ciliegio	5.280,00	333
Pero-Melo	9.410,00	833
Mandorlo	5.210,00	400
Noce	4.020,00	104
Nocciolo	4.830,00	400
Castagno	3.460,00	100
Melograno	7.830,00	667
Actinidia	23.010,00	400
Uva da tavola	30.590,00	1600
Piccoli frutti (Ribes-Uva spina)	10.550,00	2667
Mirtillo	16.710,00	2667
Lampone	60.320,00	10000
Rovo	21.510,00	1667
Agrumi	7.140,00	400

È consentito utilizzare esclusivamente le colture e le densità minime di impianto indicate nella suddetta tabella.

Esempio di determinazione della superficie minima da riconvertire

- Contributo concesso: € 180.000,00
- Coltura di destinazione: uva da tavola
- UCS uva da tavola: € 30.590,00/ha
- Superficie minima da riconvertire:
- € 180.000,00 / € 30.590,00 = 5,88493 ha, arrotondata per eccesso a 5,89 ha.

Pertanto, il beneficiario dovrà realizzare almeno 5,89 ettari di uva da tavola con una densità minima di piante/ha pari a 1600, affinché il valore dell'investimento, determinato mediante l'applicazione dell'UCS alla superficie realizzata, risulti almeno pari al contributo concesso.

2. É escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento dell'azienda.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformità all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.

ARTICOLO 10 – CUMULABILITÀ E LIMITI DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «*de minimis*» e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, qualora:
   - riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
   - in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto del 100%.
2. È consentito aver beneficiato di altre fonti di finanziamento pubblico purché le stesse non riguardino le medesime particelle catastali e analoghi interventi al fine di non determinare un doppio finanziamento del medesimo investimento.
3. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2022/2472.

ARTICOLO 11 – IMPEGNI

I beneficiari, singoli o aderenti a un progetto collettivo, si impegnano a:

1. non beneficiare, a qualunque titolo, di altre fonti di finanziamento/aiuto pubblico per analoghi interventi e relative spese. I soggetti proponenti attestano tale condizione mediante autocertificazione in sede di DdS;
2. mantenere, per tutta la durata del progetto, i requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente avviso e assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla data di erogazione del saldo. In caso di progetti collettivi la perdita dei requisiti di ammissibilità da parte di uno o più soci dopo l'atto di concessione, determina la revoca dell'intero progetto collettivo con l'esclusione di tutti i soci ad esso aderenti;
3. utilizzare il materiale di propagazione della stessa categoria di certificazione dichiarata in sede di DdS;
4. di avere validato il proprio fascicolo aziendale prima della presentazione della DdS con le informazioni richieste dal presente avviso;
5. rispettare il termine fissato per la conclusione degli interventi ai sensi dell'articolo 17 del presente avviso o di atti correlati;
6. garantire la piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco;
7. garantire veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'accesso al sostegno, della determinazione dell'importo concedibile e del mantenimento dei benefici previsti dal presente avviso;
8. rispettare la normativa regionale sul lavoro non regolare (Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 e Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006);
9. garantire il mantenimento del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 dicembre 2024 per l'intero periodo di realizzazione dell'intervento;
10. dare adeguata pubblicità all'aiuto pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
11. mantenere, per l'intero periodo di realizzazione, il punteggio attribuito in sede di istruttoria, non inferiore a quello minimo necessario per la posizione utile in graduatoria;
12. comunicare senza indugio ad AGEA e alla Regione Puglia qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella DdS, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità.

ARTICOLO 12 – METODOLOGIA DI CALCOLO E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. Il contributo è calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati, secondo i criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. In particolare, il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta da estirpare ed è misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo calibrato in funzione

della densità di impianto da estirpare, secondo la seguente tabella:

Densità di impianto (piante/ettaro)	Euro/pianta	Valore minimo/ha (€)	Valore massimo/ha (€)
= 100	75	7.500	7.500
101–150	60	7.500	9.000
151–200	50	9.000	10.000
> 201	40	10.000	15.000

2. l'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, in conformità all'art. 14, al paragrafo 14, lettera b), del Regolamento (UE) 2022/2472;
3. nel caso di oliveti con densità di impianto superiori a n. 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), le aziende devono disporre di un fascicolo aziendale validato alla data dell'ultima scheda del Piano Colturale Grafico (PCG) 2026 con conduzione al 15/05/2026. Occorre, altresì, inserire la documentazione utile ai fini dell'acquisizione della certificazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla DdS. La presentazione dell'istanza a valere sul presente avviso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la procedura dematerializzata dedicata del SIAN.
Sono abilitati alla compilazione della DdS per via telematica i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

I richiedenti devono eseguire le seguenti operazioni:

1. compilare la DdS allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente avviso, **informatizzata sul portale SIAN**, indicando:
   - localizzazione delle superfici oggetto di estirpazione e di reimpianto;
   - il numero di piante di olivo per le quali si richiede l'aiuto. In fase di compilazione della DDS il sistema SIAN renderà disponibile il dato risultante dal Catasto Olivicolo nel 2019 quale riferimento di confronto. Nel caso tale dato non risulti congruo, l'interfaccia informatica consentirà di richiedere l'attivazione della procedura di ricalcolo;
   - la tipologia di coltura da impiantare ai sensi dell'art. 9 del presente avviso;
   - la tipologia di certificazione del materiale di propagazione da utilizzare, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 6 di cui all'art. 14. La tipologia di certificazione del materiale di propagazione dichiarata in domanda è vincolante, il mancato rispetto in fase di realizzazione dell'intervento del tipo di certificazione dichiarato in DdS comporta la revoca del contributo concesso;
2. stampare, firmare digitalmente e rilasciare nel portale SIAN la DdS - Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 – Misure urgenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, caratterizzata dal profilo Ente: Reg. Puglia – Dip. Agric. e Svil. Rur., secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.

La procedura per la presentazione delle domande di sostegno collettiva sul SIAN prevede le

seguenti fasi:

1) presentazione di una Domanda di Sostegno Collettiva che è la "domanda primaria" (generata a partire dal fascicolo aziendale del soggetto collettivo OP/Cooperativa) nella quale devono essere indicati i partecipanti diretti che partecipano al progetto e i relativi CUAA. Alla "domanda primaria" deve essere allegato l'accordo e il progetto. Il rilascio definitivo della "domanda primaria" può avvenire solo dopo il rilascio delle singole domande di sostegno DdS ("domande secondarie") di cui al successivo punto 2);
2) presentazione delle singole domande di sostegno DdS ("domande secondarie") secondo le modalità sopradescritte da parte degli associati al soggetto collettivo, beneficiari diretti degli interventi attivati;
3) rilascio della "domanda primaria" che non può essere modificata.

L'esecuzione di tutte le operazioni prima descritte è obbligatoria, a pena di esclusione, ai fini della ricevibilità della domanda. I termini di operatività del portale per la presentazione delle domande e il format dell'accordo di cooperazione, saranno definiti con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Osservatorio fitosanitario, a seguito della profilatura a cura di AGEA delle DdS individuali, di adesione e collettive sul portale SIAN.

Tutte le comunicazioni, inerenti il presente avviso, avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario/soggetto collettivo riportata nel fascicolo aziendale.

ARTICOLO 14 – CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Progetti collettivi presentati in forma associata

I progetti collettivi presentati da cooperative agricole olearie o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente sono considerati prioritari rispetto alle domande presentate in forma singola. Di conseguenza, le risorse disponibili saranno attribuite prioritariamente ai progetti collettivi ritenuti ammissibili.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- ciascun soggetto aderente è valutato individualmente secondo i criteri 2, 3, 4, 5 e 6;
- il punteggio complessivo del progetto collettivo è determinato mediante media ponderata dei punteggi individuali.

$$P = \frac{\sum(p_i \cdot s_i)}{\sum s_i}$$

dove:

- **P** = punteggio finale del progetto collettivo;
- $\mathbf{p_i}$ = punteggio complessivo del singolo associato (criteri 2–6);
- $\mathbf{s_i}$ = superficie olivetata oggetto di intervento.

2. Indice di specializzazione olivicola (ISO)

Rapporto tra la superficie agricola olivetata (SAO) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale aziendale.

Criterio	Indicatore/soglia	Punti
ISO: Rapporto tra la superficie agricola olivetata e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale dell'azienda	ISO ≥ 75%	30
	50% ≤ ISO < 75 %	25
	40% ≤ ISO < 50 %	20
	30% ≤ ISO < 40 %	15
	20% ≤ ISO < 30 %	10
	10% ≤ ISO < 20 %	5
	ISO < 10%	0
Punteggio massimo attribuibile		**30**

3. Dimensioni aziendale (privilegiando le aziende con dimensioni inferiori)

Superficie agricola olivetata (SAO), espressa in ettari di superficie olivetata oggetto di intervento.

Criterio	Indicatore/soglia	Punti
Superficie agricola olivetata (SAO) ha	SAO ≤ 5	25
	5 < SAO ≤ 10	20
	10 < SAO ≤ 15	15
	15 < SAO ≤ 20	10
	20 < SAO ≤ 25	5
	SAO > 25	0
Punteggio massimo attribuibile		**25**

4. Data dell'istituzione dell'area delimitata e s.m.i.

Superficie olivicola ricadente in zone infetta riconosciuta a seguito di determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

In caso di aziende con una superficie olivicola ricadente in Zona Infetta individuata da differenti determinazioni, sarà attribuito il punteggio previsto per la zona delimitata in cui ricade la maggioranza della superficie olivicola.

Determinazione di riconoscimento della zona infetta	Punti
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157	20
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3	18
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54	17
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571	16
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23	14
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203	12
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019, n. 59	10
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 02 novembre 2020, n. 136	8
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 14 dicembre 2020, n. 179	6
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 27 luglio 2021, n. 69	5
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 novembre 2022, n. 127	4
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 14 marzo 2024, n. 18	3
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 18 novembre 2024, n. 158	2
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario dell'11 maggio 2026, n. 82	1
Punteggio massimo attribuibile	**20**

5. Possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD)

Criterio	Punti
Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD)	15
Punteggio massimo attribuibile	**15**

In caso di progetti collettivi tale punteggio sarà attribuito in maniera ponderata rispetto al numero di soci aderenti con tali qualifiche sul totale dei partecipanti al progetto.

Per le società tale punteggio verrà riconosciuto solo se la stessa società è in possesso della Attestazione di qualifica IAP.

6. Impiego di piante certificate

Criterio		Punti
Impegno ad utilizzare piante di categoria*	certificato nell'ambito del Sistema Nazionale Volontario di Qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI) ai sensi del Titolo VIII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18	10
	certificato ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18;	5
Punteggio massimo attribuibile		**10**

***L'impegno assunto in sede di domanda relativamente alla tipologia di materiale di propagazione da impiegare costituisce condizione vincolante ai fini dell'attribuzione del punteggio e della concessione del contributo. Il mancato utilizzo della tipologia di materiale di propagazione dichiarata comporta la revoca del contributo concesso.**

a) Il punteggio ai progetti individuali verrà attribuito secondo i criteri 2, 3, 4, 5 e 6;
b) il punteggio minimo per accedere all'aiuto è pari a 20 punti;
c) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio, 2 "Indice di specializzazione olivicola", 3 "Dimensioni aziendale", saranno utilizzati i dati rilevabili dalla sezione "Produttività aziendale" del fascicolo aziendale SIAN, con riferimento alla "scheda di validazione" vigente al momento del rilascio della DdS;
d) a parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). In caso di ulteriore parità, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 15 – ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le DdS saranno oggetto di valutazione della documentazione presentata e dell'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui all'articolo 14 del presente avviso.

L'attività tecnico-amministrativa relativa alle DdS presentate entro i termini e secondo le modalità previste è svolta dalla Regione Puglia con il supporto di AGEA per i controlli automatizzati che provvede a:

- raccogliere le DdS;
- verificare la ricevibilità delle stesse;

La Sezione Osservatorio Fitosanitario, avvalendosi dei controlli automatici svolti da AGEA e sulla base di quelli effettuati direttamente, provvede a:

- valutare l'ammissibilità del beneficiario e dell'intervento;
- attribuire i punteggi sulla base dei criteri di selezione;
- determinare l'importo del contributo concedibile.

ARTICOLO 16 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Con apposito provvedimento della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia

sarà approvata la graduatoria. La pubblicazione nel BURP assume valore di notifica ai richiedenti del punteggio conseguito, della posizione in graduatoria e degli eventuali ulteriori adempimenti.
I soggetti che non saranno inseriti in graduatoria riceveranno apposita comunicazione di esclusione, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito i richiedenti gli aiuti potranno presentare richiesta di riesame nei termini e modalità consentiti. In caso di conferma dell'esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione della DdS dai benefici.

ARTICOLO 17 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'ammissione a finanziamento sarà disposta con apposito provvedimento dell'Autorità competente regionale. La pubblicazione sul sito istituzione assumerà valore di notifica.
Il termine per la conclusione del progetto è fissato in **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del sostegno.
Ulteriori scadenze operative e specifiche modalità di esecuzione saranno indicate nel medesimo provvedimento di concessione degli aiuti.

ARTICOLO 18 – EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO (DdP)

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata da AGEA ed è prevista esclusivamente in un'unica soluzione previa presentazione della Domanda di Pagamento (DdP).

DdP E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del sostegno ai sensi dell'articolo 17 del presente avviso;
2. la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi;
3. il beneficiario dovrà allegare alla DdP la seguente documentazione:
   a) fattura elettronica in formato XML, acquisita dal cassetto fiscale, intestata al beneficiario del contributo, con indicazione "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63" e CUP _____. Nella fattura dovrà essere indicata la categoria del materiale di propagazione vegetale utilizzato e relativo passaporto. La descrizione della merce dovrà obbligatoriamente riportare una delle seguenti diciture: CAC oppure CERTIFICATO oppure QVI;
   b) passaporto delle piante nel formato conforme alla normativa fitosanitaria Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 utile all'identificazione della categoria (CAC; certificato; QVI);
   c) dichiarazione di realizzazione degli investimenti con foto geotaggate dell'impianto realizzato (CAA abilitato su webapp AGEA).

   Non saranno ammesse al pagamento le DdP corredate da documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni del presente Avviso.

ARTICOLO 19 – VARIANTI

Le variazioni saranno ammesse esclusivamente nel caso di decesso del beneficiario individuale o del socio aderente al progetto collettivo. Tale subentro è subordinato al mantenimento da parte del subentrante (erede del *de cuius* o società costituita dagli eredi) dei requisiti posseduti dal *de cuius* e del punteggio allo stesso attribuito;

Non è ammessa la sostituzione di un socio aderente con altro socio ad eccezione delle casistiche dovute a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116. Il socio subentrato nei predetti casi deve comunque essere in possesso degli stessi requisiti posseduti dal socio sostituito.

Tutte le proposte di variazioni dovranno comunque rispettare i requisiti di ammissibilità individuati nel presente avviso. Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del finanziamento aggiudicato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi della valutazione del progetto ammesso a finanziamento.

ARTICOLO 20 – MOTIVI DI DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI, RIDUZIONE

Costituiscono motivo di decadenza e revoca il mancato rispetto delle seguenti condizioni:

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e del progetto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente avviso;
b) mancato rispetto di impegni di cui all'articolo 11 del presente avviso, dal provvedimento di concessione del contributo e da atti correlati;
c) accertamento, da parte delle competenti autorità, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
d) rifiuto, ostruzionismo o mancata collaborazione del beneficiario nello svolgimento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco;
e) accertamento di dichiarazioni o indicazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
f) mutamento della situazione di fatto.

Qualora il beneficiario completi l'intervento e/o presenti la domanda di saldo oltre il termine concesso ai sensi dell'articolo 18 del presente avviso, ma entro 30 giorni di calendario dalla relativa scadenza, il contributo riconosciuto a saldo è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. Decorso tale termine, si procede alla decadenza dal sostegno e alla revoca del contributo concesso.

La procedura di decadenza/revoca è articolata nelle seguenti fasi:

1. invio della comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione del termine per eventuali controdeduzioni;
2. esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
3. accoglimento delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
4. non accoglimento delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
5. comunicazione esiti del procedimento.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalla normativa vigente.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, dall'OP AGEA, dai Servizi ministeriali volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno.

Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo. La restituzione all'OP AGEA delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'OP AGEA, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute.

In fase di istruttoria delle Domande di Pagamento, eventuali esiti negativi del DURC non determinano sospensione dei pagamenti, permanendo in capo all'Organismo pagatore l'obbligo di compensazione degli importi dovuti secondo quanto risultante dal Registro nazionale debitori comunicato dall'INPS.

Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'OP AGEA in attuazione delle stesse.

ARTICOLO 21 – CONSERVAZIONE E DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, tutti i documenti giustificativi

relativi alle spese sostenute devono essere disponibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del sostegno, per eventuali richieste dei competenti organi regionali, nazionali e unionali. Detto periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati in originali o copie autenticate.

ARTICOLO 22 – RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso, nei modi e termini consentiti dalla normativa vigente.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale al seguente indirizzo pec direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere corredato da marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 23 – RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it che provvederà a darne comunicazione ad Agea ai fini dell'aggiornamento dello stato della domanda su portale SIAN.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

ARTICOLO 24 – RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianvito Ragone. Le informazioni e la documentazione relativa al presente avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web: https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi.
Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.

ARTICOLO 25 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- D.Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al GDPR.

I dati oggetto del trattamento sono trasmessi alla Regione Puglia da AGEA, incaricata della ricezione del pagamento delle domande.
In conformità alla citata normativa il trattamento dei dati ricevuti avviene esclusivamente per le finalità dell'avviso stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della

riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'accesso al beneficio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla domanda e l'esclusione dalla procedura.
La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, anche tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. AGEA tratta i dati in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per la sola fase di raccolta, controlli istruttori automatizzati e pagamento. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 scrivendo ai contatti istituzionali del Titolare o del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Puglia.

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Sezione Osservatorio Fitosanitario

SCHEDA IDENTIFICATIVA E TECNICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Avviso pubblico – D.L. 15 maggio 2024, n. 63
per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
Xylella fastidiosa subsp. *pauca*

La presente scheda è finalizzata alla raccolta delle informazioni necessarie alla profilazione della Domanda di Sostegno sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

1. DATI IDENTIFICATIVI

Tipologia di progetto	□ Progetto individuale □ Progetto di adesione al progetto collettivo:_____ □ Progetto collettivo presentato da Cooperativa agricola olearia / Organizzazione di Produttori (OP)
Denominazione del soggetto richiedente	[Denominazione / Cognome Nome]
CUAA/C.F./P.IVA	[…….]
Possesso della qualifica: **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** **Coltivatore Diretto (CD)** **(In caso di società, attestazione di qualifica)**	☐ SI ☐ NO
Legale rappresentante	[Cognome Nome, CF]
Indirizzo sede	[Via, Comune (Prov.), CAP]
IBAN	
PEC	[…….]

2. DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

2.1 Tipologia di intervento (barrare l'opzione applicabile)

☐ Ricostituzione oliveto con cultivar di olivo resistenti / tolleranti a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, riconosciute dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

☐ Riconversione verso altra coltura arborea: [specificare specie/cultivar], non compresa fra le specie ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* vietate nell'area ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1201.

2.2 Scheda tecnica dell'intervento

Soggetto richiedente/aderente/collettivo	**CUAA**
Parametro	**Valore**
Comune interessato dall'intervento di estirpazione	
Fogli e particelle interessate dall'estirpazione	
Numero di piante da estirpare	≥100
Comune interessato dall'intervento di reimpianto	
Fogli e particelle catastali interessate dal reimpianto	
Numero di piante oggetto di reimpianto	≥ al numero di piante estirpate
Specie / Cultivar previste per il reimpianto	
Superficie interessata dal reimpianto (ha)	[…… ha] ≥ 50 % superficie estirpata
Superficie interessata all'impianto con specie diverse dall'olivo	Verificare il rispetto della tabella ripotata nell'avviso
Materiale di propagazione da impiegare	☐ materiali CAC (conformità agricola comunitaria)
	☐ certificato ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18
	☐ certificato nell'ambito del Sistema Nazionale Volontario di Qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI) ai sensi del Titolo VIII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. IMPEGNI - OBBLIGHI

- non beneficiare, a qualunque titolo, di altre fonti di finanziamento/aiuto pubblico per analoghi interventi e relative spese (Art. 6 D.I. 2484/2020; Misura 5.2 - PSR Puglia; Sottomisura 4.1.C - PSR Puglia)
- non aver percepito aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2022/2472.
- mantenere, per tutta la durata del progetto, i requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e assicurare la stabilità delle attività realizzate per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla data di erogazione del saldo;
- di avere validato il proprio fascicolo aziendale prima della presentazione della DdS con le informazioni richieste dal presente avviso;
- rispettare il termine fissato per la conclusione degli interventi ai sensi dell'articolo 17 del presente avviso;
- utilizzare la tipologia di materiale di propagazione della stessa categoria di certificazione indicata in sede di DdS. Il mancato utilizzo della tipologia di materiale di propagazione dichiarata comporta la revoca del contributo concesso.
- garantire la piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco;
- garantire veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'accesso al sostegno, della determinazione dell'importo concedibile e del mantenimento dei benefici previsti dal presente avviso;
- rispettare la normativa regionale sul lavoro non regolare (Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 e Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006);
- dare adeguata pubblicità all'aiuto pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- mantenere, per l'intero periodo di realizzazione, il punteggio attribuito in sede di istruttoria, non inferiore a quello minimo necessario per la posizione utile in graduatoria;
- garantire il mantenimento del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 dicembre 2024 per l'intero periodo di realizzazione dell'intervento;
- comunicare senza indugio ad AGEA e alla Regione Puglia qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella DdS, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità.

2. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara:

- di aver preso visione dell'avviso Pubblico e di accettarne integralmente le condizioni;
- che l'intervento sarà ultimato entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di concessione.
- di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto dell'intervento a titolo di proprietà, comproprietà o affitto e, qualora la conduzione non sia a titolo di proprietà, di disporre di un titolo di conduzione con validità residua di almeno 8 anni decorrenti dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno (DdS);
- che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e conformi al fascicolo aziendale SIAN;

- ☐ di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo non inferiore al 30%, così come attestato dai decreti ministeriali di declaratoria di eccezionalità dei danni causati da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* nei territori della Regione Puglia;
- ☐ di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- ☐ di non essere un'impresa in difficoltà;
- ☐ di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- ☐ di non essere una grande impresa;
- ☐ di non essere un'impresa attiva nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- ☐ di non aver commesso reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 94, 95 e 96 del D.lgs. n. 36/2023);
- ☐ di non avere situazioni ostative al rilascio della documentazione antimafia non interdittiva ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- ☐ essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di divieto di pantouflage, e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;
- ☐ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento, per le finalità connesse alla gestione, al controllo e al monitoraggio dell'intervento.

Firma digitale del titolare/rappresentante legale

_____

3. ELENCO SOGGETTI ADERENTI AL PROGETTO COLLETTIVO

CUAA	DENOMINAZIONE AZIENDA

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara:

- di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni;
- che l'intervento sarà ultimato entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di concessione;
- di essere cooperativa agricola olearia o organizzazione di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica;
- che la cooperativa agricola olearia o organizzazione di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è iscritta alla CCIAA;
- di aver predisposto un accordo di cooperazione sottoscritto da parte dei soci interessati aderenti a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa;
- di aver ricevuto ottenuto mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto relative al progetto.

Firma digitale del titolare/rappresentante legale

_____